

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,
LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA,
L'UNIONE DISTRETTUALE DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI DEL LAZIO
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA,
I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL DISTRETTO
LA CAMERA PENALE DI ROMA E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE DI ROMA
PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI
SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI
DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO NONCHE' DEI C.D.
INSOLVIBILI

Il Presidente della Corte di Appello di Roma
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
Il Presidente dell'Unione distrettuale degli Ordini Forensi del Lazio,
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
Il Presidente della Camera Penale di Roma
Il Segretario dell'Associazione Nazionale Forense - Roma

considerato che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee

convengono sull'opportunità di adottare la seguente *tabella di liquidazione standardizzata*, che prevede diverse *ipotesi base* - correlate alle varie tipologie processuali - con *fattori correttivi* da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie processuali.

ooo ooo ooo

Nei casi in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile) formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente Protocollo, l'istanza di liquidazione potrà anche essere depositata in udienza, prima che la Corte si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, la Corte - considerata anche la previsione dell'art. 83, co. 3 bis, D.P.R. 115/02 (T.U.S.G.), introdotta dall'art. 1, co. 783, L. 28/12/2015 n. 208 ("Il decreto di pagamento è emesso dal Giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta") -, provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio, con contestuale consegna di copia del decreto alle parti, previa rinuncia, da parte di entrambe, alla notifica (ciò consentirà un notevole sgravio di lavoro per le cancellerie, che non dovranno notificare la decisione) ed all'impugnazione (ciò consentirà una ulteriore accelerazione ed agevolazione della lavorazione del provvedimento di liquidazione, mediante

l'invio immediato all'Ufficio Spese di Giustizia senza attendere la scadenza del termine di 20 giorni previsto dalla normativa per l'impugnazione). Nel caso in cui la Corte riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (incidente di esecuzione), il decreto di liquidazione verrà - se possibile - immediatamente emesso e letto in udienza (con consegna di copia del decreto alle parti, se possibile) o in ogni caso non oltre il deposito della decisione (e in tal caso dovrà essere notificato alle parti).

Affinché la Corte possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, sarà però indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel file Excel per il calcolo automatico degli onorari che sarà messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo, in modo da consentire alla Corte il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Al momento della richiesta di liquidazione, **il difensore avrà quindi cura di depositare:**

- 1) istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- 2) -decreto di ammissione al patrocinio a spese dello stato, ovvero
-decreto di irreperibilità, ovvero
-prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito.
- stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari), specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti Internet dei firmatari del presente Protocollo.

Il Presidente della Corte di Appello di Roma _____

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma _____

Il Presidente dell'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi del Lazio _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri _____

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo _____

Il Presidente della Camera Penale di Roma _____

Il Segretario dell'Associazione Nazionale Forense - Roma _____